

N. 3209-bis-C

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

previo stralcio degli articoli 14, 25 e 27, il 9 giugno 2010 (v. stampato Senato n. 2243)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

previo stralcio degli articoli da 1 a 42 e 44, il 28 giugno 2011

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

(BRUNETTA)

E DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(CALDEROLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(SACCONI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disposizioni per la codificazione in materia
di pubblica amministrazione

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 giugno 2011*

(Relatore: **ORSINI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato). La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 28 luglio 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia al relativo stampato.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3209-*bis*/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 12 e 25 maggio 2010;

rilevato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge è stato ampiamente modificato, essendo stati stralciati 43 dei 44 articoli in esso contenuti, risultando ora conseguentemente composto di un solo articolo, corrispondente, quasi integralmente, all'articolo 43 del testo approvato dalla Camera (ora divenuto l'articolo 1) e recante una norma di delega al Governo volta all'adozione di codici e testi unici di riassetto complessivo delle norme generali vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione;

osservato che il provvedimento, a seguito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato, prevede, all'articolo 1, comma 1, alinea, che il termine per l'esercizio della delega dallo stesso prevista sia pari a dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di delega, mentre, al comma 1, lettere da *a*) a *d*), indica i testi normativi sui quali incidono le materie oggetto di codificazione e che da tale elenco è stato espunto, rispetto al testo approvato dalla Camera, il riferimento al codice dell'amministrazione digitale e ad altri decreti legislativi precedentemente previsti nell'ambito di articoli stralciati dal Senato, laddove, ai commi 2 e 3, riproduce integralmente le disposizioni dei corrispondenti commi dell'articolo 43 del testo approvato dalla Camera;

ricordato che nel parere espresso dal Comitato nella seduta del 12 maggio 2010, con riferimento all'articolo 30, poi divenuto l'articolo 43 a seguito delle modifiche apportate al provvedimento durante l'*iter* di esame alla Camera e, a seguito dello stralcio delle ulteriori disposizioni operato dal Senato, ora corrispondente all'articolo 1, era stata espressa la seguente osservazione: «all'articolo 30 – ove si definisce l'oggetto della delega finalizzata alla semplificazione e al riassetto complessivo delle vigenti norme generali, facendo riferimento sia alle materie («attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti») sia alle disposizioni contenute in atti normativi espressamente elencati – dovrebbe precisarsi che l'oggetto della delega riguarda le materie e che l'elenco degli atti è solo indicativo delle possibili partizioni dei futuri codici o testi unici», e tenuto conto che la suddetta disposizione non è stata modificata dal Senato,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

€ 1,00



16PDL0051590